

COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 29/04/2024

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2024.
-----------------	---

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati convocati alle ore 21.00 come da avviso (prot. n. 4930 del 23/04/2024) per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

L'anno duemilaventiquattro addì **ventinove**, del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sede delle adunanze risultano presenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
COLOMBO MAURO	X	GASLINI SIMONA	X
INVERNIZZI ROBERTO	X	BRAMBILLA MARINA LUIGIA	X
MISANI DANIELE	X	PAROLINI CINZIA	X
BENVENUTI MARIA	X	VEZZOLI AUGUSTO	
STUCCHI STEFANO	X	FUMAGALLI PAOLO STEFANO	
BESTETTI AARON	X	DI VITA SIMONA	
MAURI GIANNI	X		

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Invernizzi.

Assiste la seduta Il Segretario Comunale dott. Michele Panariello

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2024.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'obbligo per gli amministratori di astensione per le delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90 così come introdotto dalla Legge 190/2012 ed ex art. 78 D.Lgs. 267/2000 nell'adozione del presente provvedimento.

Ritenuta la propria competenza a deliberare sulla materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 D. Lgs. 267/2000.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, regolamentata dai commi 369 a 705, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza a far data 01.01.2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (tari);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la funzione regolamentare in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 bis, del D.L. del 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 norma che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 bis, del D.L. del 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 norma che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il D.L. "Milleproroghe" (articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge del 30.12.2021, n. 228) prevede che, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i pef, le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Rilevato che la Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, articolo 1, al:

- comma 169, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- comma 653, stabilisce che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- comma 654, stabilisce che con le tariffe tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati tutti gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ed in particolare:

- delibera n. 363, del 3.08.2021, con la quale è stato approvato il metodo tariffario (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del piano finanziario quadriennale;
- delibera n. 15, del 18.01.2022, con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- delibera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- delibera n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 2, comma 3 del D.M. del 01.07.2020, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e le eventuali sanzioni ed interessi sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, tramite modelli F24 e F24 Enti pubblici, utilizzando gli appositi codici tributo;
- la risoluzione n. 5/E, del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento diretto da parte dei contribuenti del TEFA;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato anche per l'anno 2024 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo.

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152 del 2016) dal D. Lgs 116/2020 che recepisce la direttiva europea UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva europea UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, ed in particolare nel Testo Unico Ambientale:

- nell'art. 183 la definizione di "rifiuti urbani" è stata uniformata a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- nell'art. 184 è stata modificata la classificazione dei rifiuti ed in particolare l'elenco dei rifiuti speciali;
- nell'art. 198 è stata abrogata la lett. g) del comma 2 facendo venir meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- nell'art. 238 comma 10 è stata prevista l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

Considerato che il Comune di Bellusco ha affidato il servizio di raccolta rifiuti alla società a totale partecipazione pubblica CEM Ambiente S.p.A., con sede legale a Cavenago di Brianza, Località Cascina Sofia, P.I. 03017130968, C.F. 03965170156.

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 del D.P.R. n. 158/1999 e del comma 654, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2022 è stata approvata l'istituzione tari con misurazione puntuale e regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti con misurazione puntuale;
- questa Amministrazione ha istituito la TARI con misurazione puntuale (Tariffa Puntuale nella forma del tributo) a partire dal 1° gennaio 2022, nella forma trinomina così composta:
 1. tariffa fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 2. tariffa variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
 3. tariffa a misura, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/litro o per singolo contenitore ai quantitativi conferiti dall'utenza.

Vista e completamente richiamata la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2024, discussa in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato la revisione biennale al PEF per le annualità 2024-2025 (piano economico finanziario) ed è stata definito il posizionamento dell'ente nello schema regolatorio n. I – livello qualitativo minimo, nella matrice degli schemi regolatori della qualità per il periodo 2024-2025.

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

Dato atto che il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti espone per l'annualità 2024:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo di € 1.044.776 di cui:

	COSTI GESTORE	COSTI COMUNE	TOTALE
COSTI FISSI	€ 195.671	€ 382.836	€ 578.507
COSTI VARIABILI	€ 394.285	€ 71.984	€ 466.269
TOTALE	€ 589.956	€ 454.820	€ 1.044.776

- totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita di € 800.055, di cui:

	COSTI GESTORE	COSTI COMUNE	TOTALE
COSTI FISSI	€ 195.671	€ 138.115	€ 333.786
COSTI VARIABILI	€ 394.285	€ 71.984	€ 466.269
TOTALE	€ 589.956	€ 210.099	€ 800.055

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente".

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 800.055,00 -
Totale detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4	€ 5.800,00 =
Totale gettito tari	€ 794.255,00
Di cui:	
costi fissi	€ 333.786,00
costi variabili	€ 460.786,00

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base a diversi fattori tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, gli studi sull'effettiva produttività dei rifiuti, le informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 56% a carico delle utenze domestiche;
- 44% a carico delle utenze non domestiche.

Dato atto che come stabilito dal vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2022, una parte dei costi variabili, individuati in € 156.735,00, sono coperti con tariffa a misura.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione, allegati 1 (coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 - utenze domestiche) e 2 (coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 - utenze non domestiche) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati 3 (tariffe tari anno 2024 – utenze domestiche) e 4 (tariffe tari anno 2024 – utenze non domestiche) della presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2023) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso (2024), con eventuali conguagli sulle prime rate.

Ritenuto pertanto di stabilire, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- una rata in acconto, con scadenza al 30.09.2024. L'importo risulta calcolato nella misura del 50% dell'importo annuo calcolato con gli elementi imponibili 2024 sulla base delle tariffe dell'anno 2023;
- una rata a saldo, con scadenza al 28.02.2024. L'importo conguaglierà quanto versato in acconto con quanto effettivamente dovuto in virtù delle tariffe approvate relative all'anno 2024.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Considerato che per l'anno 2024 sono previsti a carico del bilancio dell'Ente € 10.000,00 relativi alla copertura delle agevolazioni sul costo del pannosacco.

Considerato che per l'anno 2024 viene stabilito un numero minimo di conferimenti dell'equobox pari a 4.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il vigente Regolamento della tassa sui rifiuti.

Considerato che la proposta della presente è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare permanente.

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del responsabile del Settore Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, allegati alla presente.

Ritenuto di provvedere in merito.

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Deliberazione di Consiglio N° 18 18

Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di stabilire i coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 come individuati negli allegati, allegato 1. coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 - utenze domestiche e allegato 2. coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 - utenze non domestiche, del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di approvare per l'anno 2024 le tariffe, parte fissa e parte variabile, della tassa sui rifiuti debitamente riportate negli allegati, allegato 3. tariffe tari anno 2024 – utenze domestiche e allegato 4. tariffe tari anno 2024 – utenze non domestiche, del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano finanziario approvato con propria deliberazione della seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile.

Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- alla rata in acconto e alla rata a saldo il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5 %;
- alla rata a saldo le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

Di stabilire, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- una rata in acconto, con scadenza al 30.09.2024. L'importo risulta calcolato nella misura del 50% dell'importo annuo calcolato con gli elementi imponibili 2024 sulla base delle tariffe dell'anno 2023;
- una rata a saldo, con scadenza al 28.02.2024. L'importo conguaglierà quanto versato in acconto con quanto effettivamente dovuto in virtù delle tariffe approvate relative all'anno 2024.

Di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue: - 56% a carico delle utenze domestiche; - 44% a carico delle utenze non domestiche.

Di stabilire che, per l'anno 2024, saranno a carico del bilancio dell'Ente € 10.000,00 relativi alla copertura delle agevolazioni sul costo del pannosacco.

Di stabilire che per l'anno 2024 viene stabilito un numero minimo di conferimenti dell'equobox pari a 4.

Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'urgenza di procedere all'approvazione degli atti conseguenti e correlati alla presente deliberazione.

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

1. ALLEGATO 1. COEFFICIENTI DI CUI AL D.P.R. 158/99 - UTENZE DOMESTICHE
2. ALLEGATO 2. COEFFICIENTI DI CUI AL D.P.R. 158/99 - UTENZE NON DOMESTICHE
3. ALLEGATO 3. TARIFFE TARI ANNO 2024 – UTENZE DOMESTICHE
4. ALLEGATO 4. TARIFFE TARI ANNO 2024 – UTENZE NON DOMESTICHE
5. PARERI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Roberto Invernizzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Panariello